CAMERA DEI DEPUTATI N. 2269

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARGANI

Presentata il 29 gennaio 1988

Modifica delle norme che regolano l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. A seguito della legge 22 dicembre 1975, n. 695, l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura si effettua con collegi nazionali, con il metodo proporzionale e sulla base di liste concorrenti. Questo meccanismo elettorale ha determinato il consolidamento e la cristallizzazione delle correnti organizzate in cui si divide l'Associazione nazionale magistrati. La modificazione di quel sistema elettorale è, quindi, a mio avviso, una delle condizioni per ripristinare un corretto funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, per ripristinare cioè in esso modalità decisionali non condizionate dai calcoli di potere delle correnti e delle ristrette oligarchie che le governano. L'obiettivo di questa proposta di legge è quello di privilegiare un rapporto diretto tra elettore ed eletto che porti al Consiglio superiore della magistratura magistrati scelti sulla base del riconosciuto prestigio personale e non invece designati – come spesso avviene – sulla base dei meriti acquisiti non tanto nel lavoro giudiziario quanto piuttosto nell'ambito delle attività correntizie. Le definizioni del Consiglio superiore della magistratura verrebbero così sottratte alla logica lottizzante e particolaristica delle correnti, verrebbero prese con maggiore aderenza a princìpi di tipo universalistico, con benefici effetti sia sulla funzionalità dell'amministrazione della giustizia, sia anche sulla serenità dei magistrati che più si impegnano nelle attività giudiziarie. È d'altro canto ormai evidente che esiste anche tra i magistrati un diffuso e crescente fastidio per il ruolo

svolto dalle correnti e quindi anche una disponibilità a veder cambiato il sistema proporzionale con altro che privilegi un rapporto più diretto tra elettori ed eletti. Certo, da parte dei magistrati impegnati nelle attività associative, si sostiene che le correnti nascono dal dibattito interno al corpo giudiziario e ne sono quindi il naturale, ineliminabile prodotto; che esse svolgono una positiva funzione di « orientamento ideale » nell'ambito della magistratura; che il sistema proporzionale garantirebbe quindi che il pluralismo di posizioni e di aspettative presenti nel corpo della magistratura trovi espressione anche nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura.

Per quanto anche all'interno di alcune delle correnti si sia iniziata da tempo una riflessione, quanto meno sull'opportunità di attenuare gli effetti del sistema proporzionale e di creare nel suo ambito una connessione tra votanti e rappresentanti che sia meno « filtrata » e meno « monopolizzata » dalle correnti, unanime sembra essere la contrarietà all'eliminazione di un sistema elettorale proporzionale. In più occasioni gli esponenti della magistratura organizzata hanno affermato che dal sistema di tipo proporzionale « non si torna indietro » perché esso è « voluto da tutta la magistratura ».

Nel compiere il tentativo di disegnare un progetto di riforma che sia accettabile dai più, come punto di mediazione ed allo stesso tempo di verifica delle varie posizioni, abbiamo creduto di poterlo individuare nel sistema del « voto singolo trasferibile ». Nella configurazione ad esso data nella ipotesi di normativa che qui proponiamo, tale sistema, infatti, pur prevedendo che il voto venga dato alle persone, permette la presentazione di liste ed è tale per cui, se il corpo della magistratura nel suo insieme accetta le indicazioni nominative e preferenziali indicate dalle correnti nel presentare le liste, allora il sistema che noi proponiamo produce gli stessi risultati di un sistema proporzionale puro. Permette inoltre, implicitamente, di verificare se è vero, come affermato dai responsaibli delle varie correnti dell'Associazione nazionale magistrati, che i magistrati italiani vogliono un sistema proporzionale basato su liste concorrenti (e quindi implicitamente, valutano positivamente il ruolo delle correnti stesse) o se invece hanno ragione coloro i quali sostengono che anche i magistrati sono contrari all'attuale assetto correntizio ed all'influenza che le correnti esercitano sull'andamento del lavoro del Consiglio superiore della magistratura. Con il sistema che qui si propone, in altre parole, sarà il corpo elettorale della magistratura a decidere come stanno al riguardo le cose.

Prima di illustrare le innovazioni normative che qui si propongono, è però opportuno fornire alcune sommarie indicazioni sulle origini, caratteristiche e utilizzazione del sistema elettorale di cui si suggerisce – con gli opportuni adattamenti – l'adozione.

2. Il sistema elettorale a voto singolo trasferibile è stato concepito separatamente in Danimarca e Gran Bretagna intorno al 1850. In quest'ultimo paese è rimasto a lungo al centro del dibattito teorico sui sistemi elettorali, senza tuttavia trovare applicazione frequente nelle elezioni politiche. È stato applicato per la prima volta in una elezione pubblica nel 1909 nello Stato australiano della Tasmania. Nel 1918 fu utilizzato per l'elezione a Westminster di nove seggi parlamentari riservati alla rappresentanza del corpo universitario. Nell'anno successivo fu introdotto in Irlanda per le elezioni locali e dal 1921 è divenuto il sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati della Repubblica irlandese. Al di fuori dell'Irlanda, il sistema è utilizzato per l'elezione di entrambe le Camere del Parlamento di Malta, per l'elezione del Senato australiano.

Tale sistema elettorale, dunque, ha la sua origine culturale nel mondo anglosassone ed ha trovato la sua applicazione politica più frequente nelle ex colonie britanniche. Esso, inoltre, in forme pure o

variamente modificate, trova larga applicazione in processi elettorali « privati » per la nomina di consigli, comitati e, soprattutto, rappresentanze professionali.

Le caratteristiche principali del voto singolo trasferibile sono le seguenti:

1) il voto singolo, attraverso il quale l'elettore sceglie il candidato preferito tra quelli che si presentano;

2) la trasferibilità del voto singolo ad altri candidati elencati in ordine di preferenza dall'elettore stesso, qualora il candidato scelto in prima preferenza non possa essere eletto o non necessiti del voto di questo elettore per essere eletto;

3) diversi rappresentanti eletti insieme da una stessa circoscrizione (plurinominale) per garantire la rappresentanza di diverse opinioni, correnti, e così via. In concreto:

le circoscrizioni sono multinominali;

il numero di seggi può variare da un minimo di due (con un seggio il sistema assume il carattere di sistema maggioritario modificato) ad un massimo non definibile *a priori*, ma determinato in pratica dalla considerazione di non complicare troppo le alternative poste agli elettori e di conteggi elettorali;

i candidati si presentano individualmente, ma possono anche raggrupparsi in liste;

l'elettore vota indicando il nome del candidato più gradito (prima preferenza), poi quello preferito subito dopo (seconda preferenza), e così via fino a che è in grado o è interessato a esprimere preferenze;

dopo la chiusura dei seggi il conteggio dei voti inizia con lo spoglio delle prime preferenze degli elettori. Si determina la quota di elezione – che è pari al numero dei voti validi divisi per il numero dei seggi, più uno – e sono dichiarati eletti quei candidati che raccolgono un numero di prime preferenze pari o superiori alla quota;

per i seggi che rimangono ancora da coprire dopo questo primo conteggio, si prosegue:

a) o trasferendo tutti i voti di ogni candidato con un *surplus* sopra la quota ai candidati rimasti in lizza secondo le successive preferenze disponibili espresse dall'elettore;

b) o eliminando i candidati con meno voti e trasferendo le loro schede sui candidati rimasti in lizza secondo le successive preferenze disponibili.

Il valore di trasferimento di ogni scheda è determinato distribuendo il *surplus* in eguale proporzione su tutte le schede.

Per ogni fase di trasferimento un meccanismo di conteggio stabilisce se si debba trasferire un *surplus* o eliminare il candidato meno votato.

Il processo di trasferimento dei *surplus* e di esclusione dei candidati meno votati prosegue fino a che ogni posto non risulta attribuito o il numero dei candidati rimasti in lizza è uguale al numero dei seggi da coprire.

Lo spoglio delle schede elettorali secondo la prima preferenza di fatto raggruppa gli elettori in gruppi generalmente diseguali, ognuno dei quali sostiene un singolo candidato. Il trasferimento dei voti in *surplus* e le esclusioni dei candidati più deboli riduce il numero di candidati a seconda del numero di posti da attribuire e rende i gruppi, inizialmente ineguali, tutti approssimativamente uguali alla quota.

L'elettorato risulta alla fine diviso nel desiderato numero di gruppi di opinione quasi uguali ed ognuno con il suo rappresentante. Quasi tutti i voti sono efficaci per l'esito dell'elezione; il numero dei voti che vanno presi è cioè generalmente minimo. Quasi tutti gli elettori hanno uno stesso impatto sul risultato e sono direttamente rappresentati da qualcuno di cui hanno determinato l'elezione.

Premesso che le conseguenze politiche di diversi sistemi elettorali sono complesse da valutare e si prestano a facili controversie, ci limitiamo in questa sede

ad elencare quegli « aspetti politici » del sistema a voto singolo trasferibile che risultano più evidenti e più convalidati dallo studio dei casi di applicazione del sistema.

1. *a)* Il sistema, come quelli maggioritari semplici o a doppio turno, prevede necessariamente un voto da attribuire ad un candidato. Gruppi organizzati di qualunque tipo possono ovviamente presentare agli elettori delle liste, oppure i candidati stessi possono collegarsi in liste, ma al momento del voto la scelta deve cadere sul nome di candidati singoli;

b) avendo diritto ad esprimere più di una scelta in ordine di preferenza, l'elettore può scegliere candidati di diverso orientamento ed etichetta;

c) poiché ogni candidato per essere eletto deve comunque raggiungere una quota, sia essa di prime preferenze oppure una combinazione di prime preferenze e di seconde, terze, ecc. preferenze provenienti da prime preferenze per altri candidati, non bastano pochi voti preferenziali per essere eletti. Raggiungere la quota significa, in pratica, che ogni candidato deve più o meno raggiungere la maggioranza assoluta che sarebbe necessaria in una circoscrizione uninominale. Né, come accade nei sistemi proporzionali di lista con voto preferenziale, il candidato può contare su un *plafond* di voti offerti dalla lista, ma deve raccogliere tali voti a titolo sempre e comunque personale.

I fattori *a)*, *b)* e *c)* esaltano, senza alcun dubbio, il ruolo che le qualità, l'immagine, la notorietà di un candidato giocano in questo tipo di elezione. Non solo deve risultare bene accetto agli elettori del suo gruppo o della sua tendenza politica, ma è molto probabile che debba anche essere « accettabile » da parte di quelli di altri gruppi e tendenze, dato che la sua elezione potrebbe venire a dipendere dalle seconde, terze o ennesime preferenze di questi ultimi. Le considerazioni al punto *c)* rafforzano questa situazione.

Il controllo dei gruppi organizzati sull'accesso alle candidature e sulla loro scelta dovrebbe risultare non ossessivo e certamente inferiore a quello che si riscontra in genere nei sistemi di lista con o senza voto preferenziale (a meno che tale controllo non sia fatto rientrare dalla finestra attraverso condizioni troppo stringenti per la presentazione delle candidature, che ridurrebbero il potere negoziale di candidati elettoralmente validi, ma organizzativamente deboli). In ogni caso, l'incentivo fondamentale ad un aumento di autonomia dei candidati sta nel fatto che un eccessivo controllo ed una centralizzazione delle candidature da parte del gruppo organizzato potrebbero avere risvolti elettorali negativi per esso.

2. Il sistema elettorale a voto singolo trasferibile produce risultati finali sostanzialmente proporzionali qualora gli elettori votino in conformità all'indicazione dei gruppi organizzati che si presentano alla competizione elettorale. Quando è utilizzato per elezioni politiche produce risultati molto proporzionali, talché, in dottrina lo si accomuna ai sistemi proporzionali classici.

Come in tutti i sistemi elettorali, la proporzionalità è funzione diretta della dimensione delle circoscrizioni. Per fare un esempio concreto, nella Repubblica irlandese si è stimato che in un sistema partitico con tre o quattro partiti rilevanti, il voto singolo trasferibile dà risultati proporzionali con circoscrizioni la cui dimensione media è di 4 seggi.

Vi sono elementi che possono far discostare i risultati dalla proporzionalità in modo apprezzabile, anche se drammatico. Per chiarire questi fattori facciamo un elenco delle condizioni che assicurano la proporzionalità perfetta, dalle quali è possibile dedurre quelli che ne possono determinare una distorsione:

a) il sistema dà risultati di perfetta proporzionalità se tutti gli elettori votano sempre e solo per i candidati del gruppo organizzato preferito (ancor più se li votano tutti nello stesso ordine di preferenza), oppure se tutti i gruppi organizzati

sono colpiti dallo stesso livello di indisciplina (cioè una seconda o terza preferenza espressa per candidati di altri gruppi o indipendente) dei rispettivi gruppi di sostenitori. Situazioni intermedie sono le più frequenti e tendono a compensarsi;

b) la perfetta proporzionalità è inoltre influenzata dalla trasferibilità dei voti dei vari gruppi. Concretamente, se gli elettori di un gruppo tendono ad esprimere solo una o due preferenze, al terzo trasferimento il loro voto diverrebbe non trasferibile. Qualora questa situazione colpisse solo o prevalentemente uno dei gruppi, esso ne potrebbe essere danneggiato;

c) la perfetta proporzionalità è influenzata infine dai calcoli dei gruppi riguardo al numero di candidati da presentare (in ogni circoscrizione o in quella unica a seconda dei casi). È evidente, infatti, che il numero dei candidati che un gruppo organizzato decide di presentare non è, come in altri sistemi, irrilevante; presentando troppi candidati rischia di fare disperdere troppo le prime preferenze; presentandone pochi, rischia di perdere qualche seggio potenzialmente conquistabile. I gruppi organizzati devono quindi impegnarsi in complessi calcoli per decidere quanti candidati presentare ed errori gravi in tali calcoli potrebbero influenzare la proporzionalità del risultato.

Fattori di disproporzionalità, dunque, esistono, ma è anche probabile che essi operino casualmente sui vari gruppi di elettori e che quindi si eludano in gran parte a vicenda, producendo risultati proporzionali e forse qualche candidatura indipendente. Ovviamente, risultati non proporzionali rispetto alle forze complessive dei gruppi organizzati potrebbero anche derivare dall'elezione di un notevole numero di candidati indipendenti. Ciò tuttavia non può più considerarsi come un caso di non proporzionalità, poiché indicherebbe che i gruppi organizzati non sono rappresentativi delle opinioni dell'elettorato, che monopolizzano solo grazie ad un sistema elettorale favorevole.

Nel complesso, dunque, la caratteristica di fondo del voto singolo trasferibile è quella di combinare due princìpi in genere poco conciliabili: la garanzia della rappresentanza di una pluralità di gruppi ed opinioni (la sua sostanziale proporzionalità) con la possibilità dell'elettore di valutare candidati singoli e non liste bloccate.

3. Il sistema elettorale « a voto singolo trasferibile » soddisfa appieno le esigenze dell'attuale assetto organizzativo di indizione e svolgimento dell'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura.

Infatti, tramite la costituzione di tre collegi unici nazionali (articolo 1), consente l'elezione di magistrati rispettando l'attuale distinzione in categorie (legittimità, merito, residuale). La proporzione numerica tra categorie è garantita dalla possibilità di eleggere in ciascun collegio rispettivamente solo un massimo di due, otto, dieci candidati.

La logica delle liste concorrenti può essere mantenuta (articolo 1, comma 2) presentando liste con un numero di candidati inferiore o pari a quello da eleggere in ciascun collegio e sottoscritte da 200 elettori (articolo 1, comma 3). Elemento di novità è rappresentato dal fatto che è tuttavia possibile la presentazione di candidati singoli, che deve essere sottoscritta da un numero più limitato di elettori, cioè 100 (articolo 1, comma 3). Il numero più limitato per sottoscrivere candidature singole si rende necessario in considerazione del fatto che ogni elettore può sottoscrivere solo una candidatura o una lista di candidature per ciascun collegio e che gli stessi non sono eleggibili (articolo 1, comma 5). Anche l'esigenza, da più parti sentita, di non creare forti rappresentanze territorialmente caratterizzate può essere soddisfatta dalla previsione di limitare a due, nella presentazione delle liste per i collegi di rappresentanti con funzioni di merito, i candidati provenienti dallo stesso distretto di corte di appello (articolo 1, comma 4).

La peculiare novità di questo sistema elettorale è rappresentata dal fatto che ogni elettore esprime il suo voto in

ognuno dei tre collegi indicando non già la lista, ma il nome del candidato prescelto ed eventualmente il nome di qualsiasi altro candidato in ordine decrescente di preferenza, indipendentemente dal fatto che le indicazioni ordinali dell'elettore cadano su candidati singoli o di liste differenti (articolo 1, ultimo comma).

Graduare l'ordine di preferenza di ciascun candidato che si vuole eleggere è, per questo sistema elettorale, di importanza fondamentale ai fini dell'esito finale, poiché il complicato meccanismo di spoglio – per la cui descrizione si rinvia all'articolato (articoli 3, 4, 5) – fa sì che l'eleggibilità dei candidati dipenda dalla trasferibilità delle preferenze.

Le caratteristiche dello scrutinio non consentono elaborazioni parziali dei risultati elettorali nelle sedi periferiche in cui il diritto di voto viene esercitato. Talché tutte le operazioni di spoglio (articolo 2, ultimo comma) devono essere eseguite da un unico organismo che è stato individuato nell'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione (nominato dal Consiglio superiore della magistratura), che è anche competente a verificare preventivamente la legittima costituzione delle candidature (articolo 2, comma 4) e, successivamente, a provvedere sulle possibili contestazioni delle operazioni di voto o di validità delle schede (articolo 6).

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. – *(Elezione di componenti magistrati)*. — 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in tre collegi unici nazionali, ciascuno riservato ai candidati di una delle tre categorie ivi menzionate al primo comma, con il sistema del voto singolo trasferibile e sulla base di candidature concorrenti.

2. I candidati possono presentarsi individualmente o raggruppati in liste contenenti un numero di candidati inferiore o pari a quello da eleggere in ciascun collegio.

3. Concorrono alle elezioni i candidati individuali presentati da non meno di 100 elettori e le liste presentate da non meno di 200 elettori, per nessuno dei quali è richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.

4. Nel collegio riservato all'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di merito in ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati appartenenti allo stesso distretto di corte d'appello.

5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura o lista per ciascun collegio. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

6. L'elettore esprime il suo voto in ognuno dei tre collegi indicando il nome del candidato prescelto e, eventualmente, quello di qualsiasi altro candidato in ordine decrescente di preferenza, fino ad un numero pari a quello dei candidati da eleggere ».

ART. 2.

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. – *(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali)* — 1. La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal più elevato "in grado" o dal più anziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le candidature e le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

4. Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature e le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista o candidatura per collegio; controlla altresì che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le candidature e le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonché quelli presentati in più di una lista e quelli ineleggibili. Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.

5. Le candidature e le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul notiziario del Consiglio superiore, inviate,

almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal più elevato "in grado" o dal più anziano di essi. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

7. I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello.

8. I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa corte.

9. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma.

10. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

11. Tutti gli uffici elettorali provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione all'ufficio centrale presso la Corte di cassazione, il quale esegue le operazioni di scrutinio e provvede all'assegnazione dei seggi secondo le modalità di cui all'articolo seguente ».

ART. 3.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. – *(Assegnazione dei seggi)*. — 1. Nella prima fase dello scrutinio le

schede elettorali sono aperte e quelle valide divise in gruppi a seconda della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime preferenze per ogni candidato.

2. L'assegnazione dei seggi tra i candidati concorrenti avviene stabilendo una quota di elezione pari al numero dei voti validi diviso il numero dei seggi più uno, più uno, arrotondato per difetto,

$$\text{quota} = \frac{\text{numero dei voti validi}}{\text{numero dei seggi} + 1} + 1$$

3. Ogni candidato i cui voti raggiungono o superano la quota viene dichiarato eletto.

4. Qualora, dopo la prima fase dello spoglio, rimangano dei seggi da attribuire, si procede per fasi successive o al trasferimento del *surplus* di voti ottenuti al di sopra della quota dai candidati eletti verso quelli non eletti sulla base della successiva preferenza ordinale disponibile, o, con lo stesso meccanismo, al trasferimento dei voti del candidato meno votato.

5. È trasferibile una scheda che indica la successiva preferenza ordinale per uno dei candidati ancora da eleggere.

6. Si procede al trasferimento dei *surplus* dei candidati già eletti, iniziando da quello più elevato, qualora il loro ammontare complessivo sia superiore alla differenza tra i voti degli ultimi due candidati meno votati. In caso contrario si rinvia il trasferimento dei *surplus* e si procede alla eliminazione del candidato con il più basso numero di voti.

7. Al termine di ogni operazione di trasferimento dei *surplus* o di eliminazione di un candidato vengono dichiarati eletti quei candidati il cui voto totale raggiunge o supera la quota. Al termine delle operazioni di trasferimento di tutti i *surplus* di una fase o di trasferimento dei voti di un candidato eliminato, viene ripetuto il calcolo per decidere se proce-

dere ad un ulteriore trasferimento di *surplus* o all'eliminazione di un altro candidato.

8. Il trasferimento delle schede continua finché tutti i posti non siano stati assegnati a candidati che hanno raggiunto la quota o il numero di candidati non ancora eletti non sia uguale a quello dei posti ancora da assegnare ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

« ART. 27-*bis*. – *(Criteri per il trasferimento dei* surplus *di schede dei candidati eletti)*. — 1. Il trasferimento dei *surplus* di voti al di sopra della quota di elezione avviene secondo i seguenti criteri:

a) nel caso di un *surplus* di voti originato al primo stadio, dalle prime preferenze, vengono esaminate le seconde preferenze trasferibili di tutti i voti ricevuti dal candidato eletto. Le schede vengono distribuite in gruppi sulla base delle seconde preferenze espresse per i candidati ancora da eleggere. Si determina il valore di trasferimento di ogni scheda trasferibile nel modo seguente: se il numero delle schede trasferibili è superiore a quello delle schede in *surplus* il valore di ogni scheda si ottiene dividendo il *surplus* per il numero di voti trasferibili e sarà inferiore all'unità; se il numero delle schede trasferibili è uguale o inferiore a quello in *surplus* ogni scheda trasferibile avrà il suo valore proprio, cioè 1. Si determina il numero di voti da accreditare a ciascuno dei candidati rimasti in lizza moltiplicando il numero delle schede con seconde preferenze a loro attribuite per il valore di trasferimento delle schede precedentemente determinato. I voti così trasferiti vengono sommati alle prime preferenze di ogni candidato ancora da eleggere; si determina il nuovo voto totale di ogni candidato e lo si dichiara eletto qualora questo raggiunga o superi la quota;

b) nel caso di un *surplus* di voti originato nel secondo o nei successivi

stadi grazie a precedenti trasferimenti di schede, si considerano le successive preferenze solo del gruppo di schede trasferite per ultime e che hanno dato origine al *surplus* stesso. Per il resto si procede come descritto al punto *a)* ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 27-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

« ART. 27-*ter*. – *(Regole per il trasferimento delle schede dei candidati eliminati)*. — 1. Le schede di ogni candidato eliminato ai sensi dell'articolo 27 sono divise in gruppi a seconda della successiva preferenza trasferibile e del loro valore di trasferimento. Tali schede sono trasferite ai candidati non ancora eletti partendo da quelle con il valore di trasferimento più elevato.

2. Si determina il numero di voti da accreditare a ciascuno dei candidati non ancora eletti moltiplicando il numero delle schede a loro attribuito per il valore di trasferimento delle stesse precedentemente determinato. Si sommano i voti così trasferiti a quelli già detenuti dai candidati non ancora eletti determinandone il nuovo voto totale e dichiarandoli eletti qualora questo raggiunga o superi la quota ».

ART. 6.

1. L'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. – *(Contestazioni)*. — 1. L'ufficio elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede e circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto ».